

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AVELLINO

A.I.G.A. Sezione di Avellino

25 Settembre 2008 - ore 16,00

Durata: 2 ore

Crediti formativi: n.2

Area: ORDINAMENTO e DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

"La Previdenza forense: aspetti tecnici; diritti e obblighi. La crisi del sistema previdenziale degli Avvocati e le soluzioni riformatrici."

ESTRATTO DAL MANABILE FISCALITÀ AIGA DEL GIUGNO 2007

I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

di Vincenzo Conforti e Stefano Rosa

1. PREMESSA.

La Cassa Nazionale Forense è l'ente che garantisce la tutela previdenziale degli avvocati che esercitano la professione con carattere di continuità.

Divenuta fondazione di diritto privato per effetto dell'emanazione del D.Lgs. 30 giugno 1994 n. 509 e del successivo Decreto Interministeriale 28 settembre 1995 (contenente il Regolamento generale), la Cassa ha come scopo precipuo di garantire la tutela previdenziale agli avvocati nonché di erogare assistenza per malattie, inabilità e maternità a tutti gli iscritti nonché di gestire le forme di previdenza integrativa.

La struttura amministrativa, regolata per modalità elettive, composizione, funzioni e indennità di carica, dallo Statuto vigente (da ultimo approvato con modifiche dal Ministro del Welfare in data 23.12.2003), prevede quali organi il Presidente (con due Vicepresidenti di cui uno Vicario), il Comitato dei Delegati (in numero di 80 componenti), il Consiglio di Amministrazione (in numero di 10 componenti del Comitato dei Delegati oltre al Presidente della Cassa), la Giunta (n.2 componenti effettivi e n.2 supplenti oltre al Presidente della Cassa) e il Collegio dei Sindaci (n.5 membri di cui 3 nominati rispettivamente dai Ministeri della Giustizia, Lavoro e Economia e 2 dal CNF tra gli iscritti alla Cassa).

In evidenza che il Comitato dei Delegati costituisce il reale Parlamento della Fondazione e, tra l'altro, elegge direttamente il Presidente della Cassa ed il Consiglio di Amministrazione. Il Comitato, a propria volta, viene eletto con un complesso meccanismo statutario delle liste su base distrettuale con criterio proporzionale ed in relazione al numero degli Avvocati iscritti alla Cassa nel singolo distretto.

2. IL QUADRO DEL SISTEMA PREVIDENZIALE.

La disciplina generale della materia previdenziale è contenuta nella Legge 20 settembre 1980 n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense) integrata dal citato Decreto Interministeriale 7 febbraio 2003 (Regolamento dei Contributi). A tale testo di legge si sono aggiunti altri interventi legislativi e regolamentari tra i quali assumono importanza il D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151, modificato dalla Legge 15 ottobre 2003 n. 289 (Testo Unico tutela e sostegno della maternità), ed il Regolamento per la disciplina per le sanzioni del 20 novembre 2000.

Per principio generale – fissato dall'art. 22 della L. n. 576/80 – l'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli *avvocati* che *esercitano* la libera professione con carattere di continuità.

In base a tale fondamentale assunto, quindi, si comprende che presupposti per l'iscrizione alla Cassa sono, da un lato, il conseguimento della qualifica professionale di avvocato e, dall'altro, l'esercizio sistematico della professione. Tutto ciò già chiarisce 'a priori' la posizione del praticante il quale, - proprio perché non svolge l'attività professionale (ma semplice attività di formazione) e, comunque, non è avvocato - non può essere iscritto alla Cassa, con tutte le ovvie conseguenze sul piano della 'protezione previdenziale' che saranno oggetto di specifica analisi.

Il sistema non ha subito sostanziali modifiche rispetto al precedente di carattere pubblico. Infatti, oggi come allora, il meccanismo finanziario della previdenza forense è basato sul metodo della ripartizione (che prevede l'immediato finanziamento delle pensioni con i contributi degli attivi, sensibile sia al rapporto tra il numero degli attivi e quello dei pensionati sia al rapporto tra i rispettivi redditi medi) così come è rimasta invariata la formula retributiva di calcolo delle pensioni che correla debolmente le pensioni con i contributi versati e non tiene conto della vita attesa al pensionamento.

In sostanza il metodo retributivo a ripartizione si limita a "girare" i contributi versati dai professionisti attivi a favore dei professionisti pensionati.

Tale situazione viene fortemente criticata dagli esperti che sollecitano soluzioni di riforma ritenendo che il metodo retributivo andrebbe quanto prima sostituito da un metodo prevalentemente contributivo, avente le caratteristiche di legare l'ammontare delle prestazioni non soltanto al montante dei contributi versati nell'arco della intera vita professionale, ma anche all'aspettativa di vita residua al pensionamento.

In pratica, il metodo contributivo, basato sui contributi effettivamente versati dal soggetto destinato a percepire la pensione, introduce un sistema che accumula le risorse del risparmio dei professionisti al fine di convertire il capitale accantonato in una rendita vitalizia (alias pensione).

La critica deriva dal fatto che l'esperienza pubblica insegna come il metodo retributivo sia meno compatibile con la stabilità finanziaria del metodo contributivo, e determini redistribuzioni assai poco eque, creando cospicui vantaggi per le dinamiche reddituali più sostenute. Questo è il dato che la privatizzazione ha evitato di considerare, creando scompensi per i quali oggi devono ricercarsi validi rimedi, lasciando peraltro alle gestioni delle Casse private il comodo retaggio del ricorso ai condoni (3 negli ultimi dieci anni) per sanare temporaneamente problematiche che hanno, invece, carattere strutturale.

Inoltre, il metodo contributivo a capitalizzazione garantisce che non vi sia alcun trasferimento intergenerazionale, che i pensionati non siano esposti a rischi collegati a variazioni negative dell'andamento demografico e che, ultimo ma non per ultimo, che la rendita resti indipendente dall'andamento dei contributi dei professionisti attivi.

Va evidenziato che altre Casse private di previdenza hanno già adottato o hanno in fase di approfondimento avanzato di tale ipotesi di riforma, peraltro confortata anche dalle ultime indicazioni del Nucleo di valutazione della spesa pensionistica (istituito con l'originario citato D.Lvo n.504/94) nonché da quelle della Commissione Bicamerale di Vigilanza delle Casse (che annualmente si pronuncia all'esito di valutazioni sui bilanci delle Casse stesse). E' ovvio che la sperimentazione delle riforme da parte di altre Casse consente oggi di prevedere ed inserire utili correttivi per rimediare ai problemi emersi in concreto.

La Cassa ha tentato di operare una riforma del sistema nel marzo del 2006, proponendo misure di carattere parametrico quali l'aumento del contributo soggettivo e del contributo integrativo, oltre all'aumento del cd. contributo di solidarietà. Ma il 21 dicembre 2006 il Ministero del Lavoro, d'intesa con quelli dell'Economia e della Giustizia, non ha approvato l'aumento del contributo integrativo nella misura dal 2 al 4%, il cui gettito avrebbe finanziato i quattro quinti della manovra, ed ha così sostanzialmente bocciato l'idea attraverso la quale si pensava di poter aggirare il problema della instabilità. Il provvedimento Ministeriale, nel badare prevalentemente agli effetti inflattivi che avrebbe generato l'implemento dell'integrativo (in quanto posto a carico dei clienti dell'Avvocato) non ha però denegato anche l'aumento parametrico relativo al contributo soggettivo, passato dal 10 al 12% e destinato ad entrare in vigore dal prossimo anno. L'auspicio, attesa l'inadeguatezza obiettiva della riforma e la penalizzazione che i più giovani subiscono, è che, nelle more, il Comitato dei Delegati della Cassa, piuttosto che insistere su un percorso sbagliato ed inutilmente afflittivo, riapra la discussione per individuare soluzioni di riforma del sistema di carattere strutturale volte a riequilibrare il patto di solidarietà generazionale.

3. IL DIRITTO ALLA PENSIONE.

L'Avvocato giunge a godere del diritto all'ordinario trattamento pensionistico di vecchiaia a condizione che abbia maturato almeno 30 anni di iscrizione ed effettiva contribuzione alla Cassa Forense e comunque non prima del compimento del 65° anno di età.

Altri trattamenti pensionistici erogati dalla Cassa sono le pensioni di anzianità (per gli Avvocati aventi 35 anni di iscrizione e contribuzione ed almeno 58 anni di età ed in ogni caso si ha diritto a tale pensione dopo 40 anni di iscrizione e contribuzione indipendentemente dall'età); di inabilità e invalidità; ai superstiti vengono erogate pensioni di reversibilità o indirette; queste ultime pensioni soggiacciono a regole normative specifiche.

Differenza fondamentale tra la pensione di vecchiaia e quella di anzianità è data dal fatto che mentre chi gode del primo trattamento può continuare a svolgere l'attività professionale senza alcuna riduzione della pensione, chi invece opta o deve scegliere di chiedere il trattamento di anzianità ha l'obbligo presupposto e condizionante della cancellazione dall'Albo degli Avvocati.

L'opzione per il trattamento di anzianità è comunque fortemente disattesa dagli Avvocati Iscritti proprio perché, pur consentendo pensioni computate in modo migliore, impedisce all'Avvocato di proseguire l'attività. La Cassa prevede espressamente di giungere a breve alla eliminazione delle pensioni di anzianità.

È prevista per regolamento la possibilità per gli Avvocati iscritti di "Riscatto di uno o più anni di anzianità di iscrizione e di contribuzione" in relazione ai periodi degli studi universitari di giurisprudenza, del servizio di leva militare anche civile, e di praticantato.

4. I VERSAMENTI OBBLIGATORI.

Lo schema contributivo, secondo la normativa vigente al 2007, prevede per ciascun iscritto alla Cassa Forense:

□ un contributo soggettivo commisurato al reddito professionale dichiarato ai fini Irpef dovuto nella misura del 10% (12% a partire dall'anno 2008) per la quota di reddito annuo non superiore a Euro 83.600.00 (va specificato che tale quota di reddito annuo computabile ai fini pensionistici determinata annualmente dal CdA della Cassaforense, costituisce il cd. "Tetto Pensionabile") e del 3% (cd contributo di solidarietà destinato ad aumentare nella percentuale del 4% in forza della riforma del marzo 2006) per la quota di reddito eccedente tale importo da destinare a fini esclusivamente assistenziali;

☐ un contributo integrativo commisurato al volume d'affari dichiarato ai fini Iva fissato nella misura del 2% del volume d'affari, pure destinato a soli fini mutualistici (cd. CPA: l'Avvocato versa tale contributo a titolo di sostituto d'imposta in quanto riscuote a sua volta dal Cliente al momento del pagamento della parcella).

Dal 1993, tutti gli iscritti alla Cassa, nonché i pensionati di vecchiaia e invalidità sono soggetti al pagamento di un contributo per la copertura delle indennità di maternità erogate nei confronti delle professioniste iscritte alla Cassa; tale contributo attualmente è determinato nella misura fissa di € 173,00 annui per ciascun contribuente.

Tale indennità viene erogata dalla Cassa, su domanda della professionista, in unica soluzione per ogni gravidanza ed è computata in base alla media dei redditi sul triennio; da ultimo l'indennità di maternità, che spetta anche in caso di adozione o affidamento preadottivo, è stata agganciata al cd. tetto pensionabile.

Va ricordato infine l'obbligo dei versamenti minimi: nel caso in cui la dichiarazione annuale dell'Avvocato iscritto sia inferiore alla soglia dei limiti reddituali annui previsti (oggi determinata dal Comitato dei Delegati in € 7.590,00 per il reddito netto professionale e in € 11.385,00 per il volume d'affari dichiarato ai fini IVA), è stabilito che l'Avvocato debba comunque effettuare versamenti minimi, con le stesse modalità e tempistiche ordinarie, per un importo annualmente determinato a titolo di contributo soggettivo minimo. L'importo di tale contributo risulta essere attualmente fissato in € 1.265,00 (è prevista altresì la riduzione a € 632,50 per il contributo

minimo soggettivo ed € 380,00 per il contributo minimo integrativo, per i primi tre anni di iscrizione alla Cassa per Avvocati e Praticanti se iscritti rispettivamente prima del 35° e 30° anno di età).

5. ADEMPIMENTI DEI PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLA CASSA.

Secondo quanto stabilito dal Regolamento dei Contributi, tutti gli avvocati iscritti, anche solo per parte dell'anno, negli albi professionali nell'anno anteriore a quello della dichiarazione, devono comunicare alla Cassa, entro il 30 settembre di ogni anno, l'ammontare del reddito professionale netto conseguito ai fini Irpef per l'anno precedente, nonché il volume complessivo d'affari conseguito ai fini Iva, per il medesimo anno.

La comunicazione deve essere trasmessa anche se la dichiarazione dei redditi non è stata presentata oppure è negativa. Inoltre, per espressa previsione regolamentare, non costituisce motivo di esenzione dall'obbligo di invio della detta comunicazione la mancanza di una partiva Iva.

Per facilitare la comunicazione dei dati, è stabilito che la Cassa provvede ad inviare ai professionisti un modulo prestampato (Modello 5), da rispedire alla Cassa, nel quale devono essere compilati appositi riquadri dove inserire le informazioni rilevanti per il calcolo dei contributi.

I soggetti obbligati che partecipano ad associazioni professionali o società di professionisti devono contestualmente inviare comunicazione anche relativa ai redditi ed ai volumi d'affari delle società o associazioni compartecipate.

5.1 LA COMUNICAZIONE DEL REDDITO PROFESSIONALE.

La comunicazione del reddito professionale riguarda l'ultimo 'reddito netto' dichiarato ai fini Irpef e, quindi, comprensivo dell'adeguamento agli Studi di settore. Più precisamente:

- per i professionisti che svolgono solo attività in forma individuale, deve essere riportata la cifra dichiarata come reddito professionale nel Quadro RE del Modello Unico;
- per i professionisti che svolgono solo attività in forma associata, deve essere trascritto il reddito di partecipazione quale dichiarato per la quota do competenza nel Quadro RH del Modello Unico;
- per i professionisti che svolgono attività sia in forma individuale sia associata, deve essere trascritta la somma di tutti i redditi derivanti da entrambe le attività ed indicate nei quadri RE ed RH del Modello Unico.

5.2. LA COMUNICAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI.

La comunicazione deve riguardare il volume d'affari dichiarato ai fini Iva con l'apposita dichiarazione annuale per l'anno al quale essa si riferisce. L'importo da dichiarare è quello

risultante dal Rigo VE 40 (ovvero Rigo B1 – colonna 2 – per i contribuenti minimi), detratto l'importo del Contributo integrativo.

Ovviamente, nell'ipotesi di professionista che svolge attività in forma associata, il volume d'affari si determinerà facendo riferimento alla dichiarazione Iva dello studio, in relazione alla quota di partecipazione all'associazione.

6. RISCOSSIONE E VERSAMENTO.

La riscossione dei contributi minimi viene effettuata, in quattro rate, nel corso dello stesso anno di competenza, secondo modalità e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione della Cassa. Le eccedenza contributive rispetto ai minimi devono essere pagate in autoliquidazione, ciascun anno, per metà entro il 31 luglio e per la residua parte entro il 31 dicembre successivo.

7. IL SISTEMA SANZIONATORIO.

L'apparato sanzionatorio trova la sua fonte normativa nel Regolamento per la disciplina delle sanzioni del 19 maggio 2000.

E' punita innanzitutto la tardiva, omessa ed infedele comunicazione dei dati relativi ai redditi professionali ed ai volumi d'affari prodotti. A tale proposito si stabilisce che nel caso in cui la comunicazione tardiva sia inviata entro 30 giorni dalla scadenza, l'ammontare della sanzione è pari al 25% del contributo integrativo minimo. Qualora, invece, la comunicazione sia inviata entro il 31 dicembre dell'anno solare in cui la dichiarazione doveva essere inviata, la sanzione è pari al 50% del contributo integrativo minimo.

Nell'ipotesi di omesso o tardivo pagamento delle eccedenze contributive rispetto ai minimi dovuti nell'anno, si applica la sanzione pari al 30% dei contributi non versati. Questa sanzione è ridotta:

- al 5% se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza del termine;
- al 10% se il pagamento avviene tra il trentunesimo ed il centocinquantesimo giorno dalla scadenza del termine;
- al 15% se il pagamento avviene successivamente ma prima dell'accertamento da parte della Cassa. La medesima riduzione, inoltre, si configura qualora, nell'anno oggetto di verifica, siano stati eseguiti versamenti, anche se parziali.

Se l'omesso versamento dei contributi viene accertato a seguito di controlli incrociati con l'Amministrazione finanziaria, la sanzione applicata è pari al 100% del maggiore contributo dovuto. Se, inoltre, sempre attraverso controlli incrociati, si accerta che la comunicazione inviata alla Cassa contiene valori reddituali superiori a quelli riportati nella dichiarazione dei redditi, la Cassa commina una sanzione pari al 100% dei maggiori contributi pagati. E' prevista, comunque, una riduzione della sanzione al 40% in caso di adesione all'accertamento e al 20% in caso di ravvedimento operoso.

Gli importi dovuti a causa di omissione o il ritardo nell'invio della comunicazione o nel pagamento dei contributi sono sempre riscossi dalla Cassa a mezzo di ruoli esattoriali.

Infine, sempre in tema di sanzioni, a titolo di completezza va aggiunto che il Regolamento dei contributi prevede che, in caso di omissione della comunicazione con i dati rilevanti da trasmettere con il Modello 5, la Cassa invii al professionista una diffida di adempimento. Qualora, trascorsi 60 giorni, il professionista non adempia, l'omissione viene segnalata dalla Cassa all'Ordine di appartenenza dell'iscritto ai fini della sospensione dello stesso dall'esercizio professionale a tempo indeterminato.

8. LA PARTICOLARE CONDIZIONE DEL GIOVANE LEGALE.

Definiti i caratteri generali della disciplina previdenziale, occorre soffermare l'attenzione sulle peculiarità (e sui problemi) che si presentano in relazione ai praticanti ed ai giovani professionisti. Per tale motivo, dopo aver illustrato il regime del giovane avvocato e del praticante che sia abilitato al patrocinio ai sensi del Regio Decreto 27 novembre 1933 n. 1578, si soffermerà l'attenzione sulla 'posizione' del praticante senza abilitazione.

8.1 L'AVVOCATO ISCRITTO ALL'ALBO ED ALLA CASSA.

L'ipotesi tipica e più frequente di giovane legale è quella dell'avvocato che, superato l'esame di abilitazione, decida di dedicarsi all'esercizio della professione e, pertanto, si iscriva contestualmente all'Albo e alla Cassa.

In tale circostanza il professionista deve effettuare tutti gli adempimenti descritti nei paragrafi precedenti (compilazione del Modello 5 e pagamento dei contributi) ma, nello stesso tempo, anche se per un breve periodo, gode di due rilevanti agevolazioni.

Innanzitutto, se l'avvocato che inizia la professione si iscrive alla Cassa prima di aver compiuto i 35 anni, il Contributo minimo soggettivo è ridotto della metà per i primi tre anni.

Inoltre - come stabilito dal Comitato dei delegati della Cassa e confermato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con Delibera del 21 dicembre 2006 - il giovane avvocato è escluso anche dal pagamento del Contributo integrativo minimo per i primi tre anni di iscrizione alla Cassa. Infatti, questi è tenuto a pagare detto Contributo integrativo in relazione all'effettivo volume d'affari dichiarato (anche se il contributo così determinato sia di ammontare inferiore al minimo), purché il primo triennio di iscrizione alla Cassa coincida con il primo triennio di iscrizione all'Albo.

8.2 L'AVVOCATO ISCRITTO ALL'ALBO MA NON ALLA CASSA.

Altra ipotesi non meno ricorrente è quella del legale che, superato l'esame di abilitazione, si iscriva all'Albo ma non anche alla Cassa.

In tale circostanza, l'avvocato, pur non essendo iscritto alla Cassa, deve comunque adempiere regolarmente all'obbligo di comunicazione del reddito professionale e del volume d'affari ma viene esonerato dal pagamento del Contributo soggettivo e del Contributo di maternità ed è tenuto a versare solo il Contributo integrativo del 2% sul volume d'affari.

Questa agevolazione è collegata alla mancanza dell'esercizio continuativo dell'attività. Ed infatti, allorquando l'avvocato abbia raggiunto nell'anno anteriore a quello dell'invio del Modello 5 la soglia minima di reddito stabilita (ed aggiornata annualmente) dalla Cassa, egli deve necessariamente iscriversi alla Cassa, adempiendo a tutti gli obblighi di comunicazione e pagamento previsti per il professionista ordinario.

8.3 IL PRATICANTE PATROCINATORE.

Il praticante avvocato ammesso al patrocinio ai sensi del Regio Decreto n. 1578/33, pur non essendo iscritto all'Albo, esercita (anche se in modo limitato) la professione e, pertanto, ha facoltà di iscriversi alla Cassa.

Per effetto dell'iscrizione, tale praticante è equiparato, sotto il profilo previdenziale, all'avvocato abilitato e, conseguentemente, è tenuto agli obblighi di comunicazione e pagamento periodici. Comunque, in ragione della particolarità del suo 'status', il Regolamento dei Contributi riconosce al praticante patrocinatore che si iscriva alla Cassa prima di aver compiuto i 30 anni di godere della riduzione del Contributo minimo soggettivo nella misura della metà per i primi tre anni di iscrizione.

8.4. IL PRATICANTE SENZA ABILITAZIONE AL PATROCINIO.

Mentre le 'categorie' di legali sopra descritte hanno (o, comunque, possono avere) una relazione con la Cassa, sostenendo gli obblighi e godendo anche i vantaggi connessi all'iscrizione all'ente previdenziale degli avvocati, il praticante non abilitato al patrocinio, invece, non è ammesso all'iscrizione alla Cassa.

Come evidenziato precedentemente, questa esclusione trae origine dalla previsione dell'art. 22 della L. n. 576/80 che, ai fini dell'iscrizione alla Cassa, richiede che il soggetto sia avvocato o, quantomeno, eserciti la libera professione con carattere di sostanziale continuità.

Il praticante non abilitato, infatti, non è certamente avvocato ma non è neanche un professionista che esercita l'attività legale. Egli è, piuttosto, un 'allievo' che frequenta lo studio presso cui svolge la pratica al fine di acquisire le abilità professionali che gli consentano innanzitutto di superare l'esame e, successivamente, di esercitare la professione d'avvocato.

L'impossibilità di configurare l'obbligo (o la facoltà) di iscrizione alla Cassa per il praticante senza abilitazione costituisce indubbiamente un grave limite del sistema che, di fatto, rende tale soggetto privo di ogni tutela nell'ipotesi di eventi come incidenti sul lavoro, infortuni o maternità.

9. CONCLUSIONI.

Dal quadro tracciato è emerso che il sistema previdenziale forense nel corso degli anni ha svolto un'attività tesa a realizzare quanto più possibile i principi di solidarietà ed assistenza, attraverso l'introduzione del Contributo di maternità ed il riconoscimento di notevoli agevolazioni per i giovani che iniziano ad esercitare la professione legale.

In questo contesto, però, non solo ancora si attende l'attuazione di un apposito strumento di tutela previdenziale per il praticante non abilitato il quale, pur nella sua veste di 'allievo', comunque offre un contributo spesso notevole nello studio presso cui svolge la pratica, ma soprattutto si attende il varo di una reale riforma del sistema previdenziale degli Avvocati in considerazione del fatto che il sistema attuale è insostenibile e comunque destinato ad entrare in crisi.

In merito, come già detto, mentre la Cassa ha prodotto un'ipotesi di riforma sostanzialmente di carattere parametrico, denegata per buona parte in sede di approvazione da parte dei Ministeri competenti, l'AIGA ha elaborato una propria proposta di riforma già posta in discussione con qualificati esponenti del mondo scientifico e istituzionale che hanno manifestato apprezzamenti e, quindi, perfezionata e rilanciata come segue:

- 1) il calcolo attuariale va esteso a dimensioni ben più ampie di quelle previste dall'attuale normativa passando dagli odierni 15 ad almeno 40 anni;
- 2) il periodo di esenzione/riduzione dell'obbligo contributivo va ampliato ai primi dieci anni dall'iscrizione all'albo professionale;
- 3) il computo della pensione andrà effettuato tenendo conto dell'intero arco della la vita lavorativa;
- 4) è necessario il passaggio dal sistema a ripartizione a un sistema misto che preveda l'innesco di parametri propri del sistema contributivo;
- 5) l'abbandono delle ipotesi di riforma congegnata esclusivamente sulle misure parametriche e in particolare di quelle incidenti soltanto sulla leva delle entrate;
- 6) occorre intervenire, in nome di un'effettiva solidarietà capace di distribuire equamente benefici e sacrifici, anche sulla leva delle uscite (ovvero sul debito pensionistico) superando le difficoltà derivanti dalla pretesa intangibilità dei cosiddetti diritti quesiti, attraverso un sistema di opportuni incentivi e disincentivi. Questi possono riguardare le modalità di calcolo della pensione, vigenti al tempo in cui essa è maturata, ma non la possibilità, oggi disinvoltamente concessa, di andare in pensione, rimanendo iscritto all'albo. La possibilità di percepire la pensione senza cancellarsi dall'albo potrebbe infatti essere riconosciuta a condizione che il pensionato scelga di sottoporre una quota delle annualità, computate per il calcolo della pensione, al sistema contributivo.
- 7) la riforma strutturale del sistema previdenziale della Cassa Forense, da realizzare in ogni caso anche preliminarmente ad ogni ipotesi di compartecipazione o di unione delle casse

private, preveda di innestare all'interno del canale principale della contribuzione obbligatoria una derivazione di carattere complementare. Si deve pensare che il contributo integrativo del 2% oggi è destinato non al trattamento pensionistico bensì all'assistenza, che però non presenta aspetti di crisi finanziaria né attuale né futura (anche perché corroborato dal contributo soggettivo di solidarietà sui redditi oltre una certa misura). Peraltro costituisce un introito per la Cassa pari a 125 milioni di euro all'anno per cui copre in maniera abbondante la solidarietà assistenziale. La quota residua, magari incrementata dall'aumento del contributo soggettivo di solidarietà, potrà essere destinata a creare la sacca cd complementare, secondo proporzione legata al gettito contributivo obbligatorio di ciascuno, e quindi costituire la base della riforma per una nuova previdenza.

8) In ottica di rifinanziamento del sistema sul lungo periodo, deve essere prevista fin da subito anche una riduzione del contributo soggettivo per consentire di veicolare ulteriori risorse e, quindi, implementare la previdenza complementare volontaria.

In sostanza, per riequilibrare il patto di solidarietà infragenerazionale, sotteso a tutti i sistemi pensionistici e attualmente violato, è necessaria una riforma strutturale del sistema orientata decisamente sull'innesco di un pilastro complementare in quello obbligatorio, ma finanziato senza incidere sulle risorse dei giovani professionisti già provate dalla contribuzione obbligatoria senza ritorno quale quella attuale che, come ormai indiscutibile, allo stato finanzia esclusivamente le pensioni delle generazioni mature.

La proposta dell'AIGA, inoltre, si inserisce perfettamente nel solco di quanto evidenziato anche da tutti gli organismi di controllo degli enti gestori della previdenza (NUSVAP, COVIP, Commissione Bicamerale di Controllo e persino dalla Corte dei Conti) i quali, pur riconoscendo alla Cassa Forense una sostanziale e tranquillizzante bontà nella gestione patrimoniale, hanno comunque invitato l'Ente "ad attuare un costante monitoraggio degli andamenti della gestione previdenziale, apportando le necessarie misure correttive dell'attuale regime; che siano finalizzate ad assicurare l'equilibrio della stessa gestione, auspicando un intervento politico sul tema, finalizzato ad indicare linee guida di riforma che non possono prescindere dalla necessità di cambiamento del sistema previdenziale dal retributivo al contributivo. In ogni caso, quello che emerge chiaramente è la necessità di rivedere l'attuale sistema dei controlli che risulta del tutto inefficace nella misura in cui Casse la cui sostenibilità finanziaria non è garantita nel medio periodo (come dimostrano i bilanci attuariali). È questo il dato più preoccupante cui prontamente occorre dare una risposta. Questo significa estendere ad almeno 40 anni l'arco temporale di controllo per valutare lo stato di salute delle Casse nonché rivedere il controllo relativo alla riserva legale, cioè le 5 annualità di prestazioni accantonate" (dalle relazioni sulla Cassa Forense della Commissione Bicamerale di Controllo e della Corte dei Conti pubblicate nei mesi di gennaio e febbraio 2006).

L'insostenibile insostenibilità" del sistema previdenziale delle casse private mina ogni giorno il patto di solidarietà infragenerazionale. Di conseguenza, è indispensabile passare alla fase operativa di una riforma strutturale del sistema malato volta a guarirlo, riequilibrando gli interessi delle generazioni comprese nel patto stesso.